

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 29/2010**

**15 novembre 2010(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

L'AUTOVETTURA DEL PROFESSIONISTA UTILIZZATA PER RECARSI DA CLIENTI ED ESTORCERE SOMME MILLANTANDO LA POSSIBILITA' DI IMMEDIATI RIMBORSI FISCALI NON PUO' ESSERE SEQUESTRATA ANCORCHE', NELLA FATTISPECIE, SIA UN UFFICIO ITINERANTE DELLO STESSO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. PENALE – SENTENZA N. 37130 DEL 18 OTTOBRE 2010***

La pronuncia in informativa della Suprema Corte di Cassazione, **N. 37130 del 18 Ottobre 2010**, è importante, ancorchè dal punto di vista penale, per il principio che è stato espresso: l'autovettura, utilizzata da un professionista per recarsi personalmente dai clienti per richiedere somme millantando la possibilità immediata di inesistenti rimborsi dall'Amministrazione Finanziaria, **non può essere sequestrata.**

E ciò, nonostante, la stessa autovettura sia diventata una sorta di "ufficio itinerante" del professionista essendovi conservate, comunque, tutte le pratiche da evadere.

A ricorrere in Cassazione era stato il Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento di dissequestro dell'autovettura emesso dal Tribunale del riesame. Il Procuratore, nel ricorso alla Cassazione, aveva evidenziato il **collegamento tra l'autovettura e la commissione del reato.**

Di diverso avviso la Corte di Cassazione per la quale giammai poteva presentarsi un legame tra la "cosa" (id: l'auto) ed il reato in quanto "***nella specie, indipendentemente dalla qualità di res fungibile dell'autovettura (qualità che, come correttamente esposto in ricorso, non rileva ai fini del legame strutturale tra bene sequestrabile e reato cui il bene stesso è legato), non si può ritenere che la autovettura sia stata strutturalmente destinata a commettere le truffe anche se nella stessa sono stati rinvenuti documenti utilizzati per i tre reati (presentarsi alla guida di auto non è costituire un ufficio all'interno dell'autovettura). Manca la condizione di asservimento tra cosa e reato che rende sequestrabile un bene la cui detenzione è assolutamente lecita con la conseguenza che la decisione del tribunale non merita censura'***".

INDENNITA' DI MATERNITA' PER PROFESSIONISTE. SI CALCOLA IN BASE AL REDDITO PROFESSIONALE E NON SU QUELLO COMPLESSIVO. LO SANCISCE LA LEGGE 15 OTTOBRE 2003 N. 289. MA PER I PERIODI PRECEDENTI LA CORTE DI CASSAZIONE PARAMETRA L'INDENNITA' AL REDDITO COMPLESSIVO E NON A QUELLO PROFESSIONALE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22023 DEL 28 OTTOBRE 2010***

Solo ai fini di rilevare la modalità con cui la Suprema Corte ha stabilito un principio in materia di "indennità di maternità per lavoratrici libere professioniste", Vi segnaliamo la sentenza in informativa: **N. 22023 del 28 Ottobre 2010.**

Questo, in pratica, il ragionamento della Suprema Corte di Cassazione. ***Per il solo fatto che una legge, oggi, prescriva che l'indennità di maternità deve essere parametrata per le libere professioniste al reddito professionale e non al reddito complessivo non significa che, per il periodo precedente, non si possa calcolare sul reddito complessivo in quanto nulla veniva detto in merito.***

La Corte di Cassazione si riferisce, ovviamente, **alla legge 15 Ottobre 2003 n. 289**, di modifica dell'art. 70 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151, la quale ha stabilito la

modalità di determinazione dell'indennità: **reddito professionale e non reddito complessivo.**

Ma per la Cassazione ciò non significa che "Tale legge debba ritenersi interpretativa della precedente o comunque retroattiva"..... "Essa è la conferma della inesistenza, in precedenza, di un limite massimo dell'indennità di maternità delle professioniste".

Sulla scorta di tale principio, la Corte ha accolto un ricorso di una professionista che aveva partorito nel 2000 (quando era vigente la precedente normativa) la cui indennità di maternità era stata calcolata solo sul reddito professionale e non su quello complessivo. Ed ecco il principio sancito dagli Ermellini: "Il legislatore dell'epoca (dal 1990 al 2003), evidentemente valutando che la percentuale di donne esercenti libere professioni fosse esigua rispetto all'universo dei soggetti tenuti al (modesto) contributo finalizzato all'indennità di maternità, ha ritenuto di espandere fino quasi (salvo infatti l'abbattimento del 20%) al massimo l'ampiezza possibile della tutela economica". Da qui, per la Cassazione, la chiarezza e la univocità della normativa previgente quella del 2003 che fa riferimento al reddito percepito e non a quello denunciato ai fini fiscali: dunque l'indennità si calcola su tutto il reddito e non solo su quello professionale.

ANCORA UNA PRONUNCIA IN MATERIA DI IRAP. UNO STUDIO ASSOCIATO VI E' SOGGETTO PER DEFINIZIONE DI LEGGE ED A PRESCINDERE, QUINDI, DAL REQUISITO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. TRIBUTARIA- SENTENZA N. 22212 DEL 29 OTTOBRE 2010***

Ormai, in materia di Irap, la Suprema Corte ci inonda di "principi" dai quali c'è sempre da apprendere. Quello, in informativa, riguarda la **non esenzione** dal tributo di uno studio associato. Sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione? Niente affatto!

L'obbligo sorge per espressa previsione legislativa e prescinde dalla sussistenza del requisito.

In altri termini, **il presupposto dell'imposta è nella circostanza di essere "studio associato"**.

Con la sentenza **N. 22212 del 29 Ottobre 2010**, la Suprema Corte di Cassazione dopo aver ricordato che il presupposto dell'imposta è, ex art. 2 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o prestazioni di servizi, ha affermato che tale

requisito non è richiesto quando lo svolgimento di tali attività è effettuato da società ed enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato. La S.C. ha ricordato, poi, che l'art. 3 annovera fra i soggetti passivi dell'imposta coloro che esercitano una o più attività indicate dall'art. 2 fra cui le società semplici e quelle ad esse equiparate a mente dell'art. 5, comma 3 del TUIR 917/86 e cioè le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Ed è per questo che l'attività svolta da questi soggetti, in forma associata e organizzati strutturalmente, costituisce il requisito per l'assoggettamento ad imposta a prescindere da quello dell'autonoma organizzazione.

L'INPS INIZIA LE VERIFICHE PER ACCERTARE SE DURANTE LA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGS) I LAVORATORI ABBIANO SVOLTO ALTRE ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO MA SENZA COMUNICARLO ALL'ISTITUTO.

**INPS – MESSAGGIO N. 26718 DEL 25 OTTOBRE 2010**

E' noto che la legge 160/1998 prevede che il lavoratore decade dal trattamento di Cassa Integrazione ***se non ha provveduto a fornire preventiva comunicazione all'INPS di svolgimento di altra contemporanea attività autonoma o subordinata.***

L'Istituto aveva, peraltro, ribadito la fattispecie nella Circolare n. 130 del 4 Ottobre 2010.

Ora, con il Msg n. 26718 del 25 Ottobre 2010, l'Istituto di Via Ciro il Grande in Roma rappresenta la necessità di effettuare controlli mirati nei confronti di quei lavoratori che, pur percependo la prestazione della CIGS, hanno svolto contemporanea altra attività di lavoro autonomo o subordinato senza, tuttavia, comunicarlo all'Istituto.

Quali le conseguenze se ciò dovesse essere accertato?

Restituzione delle somme indebitamente percepite e denuncia penale all'Autorità Giudiziaria per illecito arricchimento.

E' ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE COMMINATO SENZA L'AUDIZIONE DEL LAVORATORE CHE, NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA COMMINAZIONE DELL'ILLECITO, NE AVEVA FATTO ESPRESSA RICHIESTA.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21899 DEL 26 OTTOBRE 2010**

Riteniamo opportuna la segnalazione della sentenza in informativa poiché il "principio" ivi contenuto incomincia ad essere una "costante" **ed è giusto essere preparati.**

Ci riferiamo alla sentenza **N. 21899 del 26 Ottobre 2010** nella quale la Suprema Corte di Cassazione ha interpretato la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 300/70 nella parte in cui esplicita il diritto alla difesa del lavoratore entro il termine di 5 giorni da quando gli è pervenuta la contestazione dell'illecito.

Ha chiarito che è onere del lavoratore **formulare in modo chiaro ed univoco (e non in modo generico od ipotetico)** la richiesta di audizione e solo quando il datore di lavoro non la dovesse esaudire, il licenziamento (o qualsiasi altra sanzione) sarà considerato inefficace.

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo già trattato questo "principio" nel commentare la sentenza della Corte di Cassazione **N. 6845 del 22 Marzo 2010** nella rubrica "**Una sentenza al Mese. La Giurisprudenza commentata dalla Categoria**" del mese di Marzo 2010 in visione, comunque, sul sito dell'ordine [www.ordinecdlna.it](http://www.ordinecdlna.it).

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, PIERO DI NONO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO**